



TRIBUNALE DI TREVISO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica,

Viste le “linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità” emanate il 10.7.2018 dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia con la condivisione del Procuratore Generale,

ritenuto che per eliminare il considerevole arretrato che si è creato nel settore penale e raggiungere gli obiettivi del PNRR è necessario effettuare “interventi organizzativi di carattere straordinario” (in conformità alle premesse delle Linee Guida),

ritenuto che, in adesione alla delibera CSM del 11.5.2016 e alla circolare del CSM n. 585/VV/2020, Tribunale e Procura della Repubblica possono:

individuare priorità e criteri di archiviazione condivisi (punti 3 e 4 delle Linee Guida),

prevedere la possibilità per il PM di chiedere l’archiviazione per reati prossimi alla prescrizione (punto 6 delle Linee Guida),

ampliare l’applicazione dell’istituto dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. (punto 3 delle Linee Guida),

prevedere che il Tribunale differisca la trattazione di procedimenti relativi a reati prossimi alla prescrizione, postergando la definizione di processi che non hanno effettiva possibilità di sopravvivere nelle fasi successive (punti 3 e 6 delle Linee Guida),

concordano

su quanto segue.

1. Procedimenti prioritari.

Sono prioritari i procedimenti elencati all'art. 96 delle Tabelle del Tribunale, che si riporta in nota (1).

La trattazione dei procedimenti non prioritari sarà postergata rispetto a quella dei procedimenti prioritari.

Sarà possibile qualificare un procedimento in astratto prioritario come non prioritario, e viceversa, dovendosi avere riguardo non solo alla gravità in astratto,

1) Art. 96. Criteri di prioritari

Suddivisione dei processi in tre fasce: Fascia A (procedimenti prioritari), Fascia A+ (priorità delle priorità), Fascia B (procedimenti non prioritari).

FASCIA A (procedimenti prioritari)

- tutti i procedimenti indicati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

- procedimenti relativi alle c.d. priorità convenzionali, così individuate:

a) delitti con pena detentiva uguale o superiore nel massimo a quattro anni;

b) procedimenti relativi a gravi reati contravvenzionali in materia edilizia ed urbanistica, in materia di violazioni ambientali, di infortuni sul lavoro, di violazioni della normativa sulla circolazione stradale;

c) procedimenti in cui vi sia costituzione di parte civile (a meno che si tratti di reati di modesta offensività);

d) procedimenti per delitti contro il patrimonio aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.;

e) procedimenti per reati commessi da magistrati, pubblici ufficiali, impiegati o dipendenti di enti pubblici, medici, notai, avvocati, membri del parlamento nazionale ed europeo e dei consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per reati aggravati ex art. 61 n. 9 c.p.;

f) procedimenti in cui siano state attuate misure di sequestro di beni o somme di rilevante importo o in cui le spese di custodia dei beni sequestrati siano particolarmente onerose;

g) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali;

h) procedimenti in materia di esecuzione penale;

i) procedimenti caratterizzati da un'oggettiva situazione di urgenza riconducibile alla prossima prescrizione di un reato di particolare gravità.

l) procedimenti che, a prescindere dall'appartenenza alla fascia B, vengano ritenuti su segnalazione motivata della Procura della Repubblica o dei difensori delle parti, di particolare urgenza.

FASCIA A+ (priorità delle priorità)

Procedimenti di fascia A a trattazione particolarmente urgente tenuto conto di gravità e concreta offensività del reato, personalità del reo, pregiudizio derivante dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, interesse della persona offesa alla definizione, anche di natura civilistica.

FASCIA B) (procedimenti non prioritari)

- procedimenti con pena edittale inferiore nel massimo a quattro anni;

- procedimenti per contravvenzioni (escluse quelle poste in fascia A);

- procedimenti per delitti o contravvenzioni con termine massimo di prescrizione a scadere entro i 24 mesi successivi alla sentenza di primo grado.

ma alla gravità del fatto in concreto, alla reiterazione, alle qualità personali dell'imputato e della persona offesa e all'apprezzabile interesse manifestato da quest'ultima alla definizione del processo.

Il PM appone sul fascicolo riguardante reati prioritari la lettera "P" e sul fascicolo riguardante i reati non prioritari la sigla "NP".

2. Procedimenti G.I.P.-G.U.P.

2.1. La fase anteriore all'esercizio dell'azione penale.

2.1.1. Archiviazione per prossima prescrizione del reato (c.d. archiviazione processuale).

Il PM potrà chiedere la c.d. archiviazione processuale per prossima prescrizione del reato (con la motivazione secondo cui gli sarebbe impossibile un utile esercizio dell'azione penale) nei casi sottoindicati:

- in caso di reati non prioritari quando la prescrizione (avuto riguardo al termine ordinario o massimo se siano intervenuti, o siano possibili, eventuali atti interruttivi) maturi nei 24 mesi successivi alla data della richiesta di archiviazione,
- in caso di reati prioritari quando la prescrizione (avuto riguardo al termine ordinario o massimo se siano intervenuti, o siano possibili, eventuali atti interruttivi) maturi nei 12 mesi successivi alla data della richiesta di archiviazione.

A fronte di procedimenti relativi a reati a citazione diretta destinati alla trattazione dibattimentale, potranno essere applicati i criteri di cui al successivo par. 3.

Il GIP potrà emettere decreto di archiviazione c.d. processuale ex art. 125 disp. Att. C.p.p..

Allo stesso modo il G.I.P. potrà provvedere all'esito dell'udienza camerale già fissata e/o da fissare ex art. 409 comma 2 c.p.p. ed ex art. 410 c.p.p., tenendo in considerazione quale *dies a quo* la data dell'udienza camerale e, atteso l'effetto interruttivo del decreto di fissazione dell'udienza, il termine massimo di prescrizione.

2.1.2. Archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Il PM potrà chiedere l'archiviazione per particolare tenuità del fatto per soggetto non gravato da precedente specifico (*anche non definitivo*) e che non abbia già riportato provvedimento di archiviazione ex art. 131 bis c.p. per fatti analoghi nei seguenti casi:

1. reati contravvenzionali intrinsecamente poco offensivi o in concreto connotati da scarsa offensività,
2. resistenza a pubblico ufficiale mediante mero divincolamento *o mediante semplici minacce di carattere non grave*,
3. reato di cui all'art. 341 bis c.p. *nell'ipotesi di scarsa gravità dell'offesa e/o qualora il fatto sia avvenuto alla presenza di poche persone*,
4. danneggiamento di beni pubblici o esposti a pubblica fede ex art. 635 comma 2 c.p. se si tratti di beni di scarso valore economico e la condotta, in sé, non desti particolare allarme sociale,
5. reato di cui all'art. 388 comma 6 c.p., se il credito oggetto della procedura esecutiva sia di modesto valore (inferiore a € 5.000,00),
6. furto in esercizi commerciali non aggravato, oppure tentato furto con una delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p., laddove la merce sottratta abbia un prezzo non superiore a € 300,00,
7. reato di cui all'art. 640 c.p., laddove danno patrimoniale non sia superiore a €300,00,
8. reato di cui all'art. 646 c.p., laddove il valore dell'oggetto dell'appropriazione non sia superiore a € 300,00.

In tutti i casi, peraltro, dovranno essere oggetto di valutazione anche le modalità della condotta, che non devono essere caratterizzate da particolare capacità a delinquere o da altri profili di gravità, e, per la entità del danno, i limiti di valore sopra indicati potranno essere derogati in entrambe le direzioni in considerazione delle condizioni economiche del soggetto passivo del reato.

2.2. La fase successiva all'esercizio dell'azione penale.

Il G.U.P., nei procedimenti relativi a reati non prioritari da udienza preliminare, disporrà il rinvio a giudizio se, rispetto alla data dell'udienza dibattimentale, che presumibilmente sarà indicata dal sistema Giada ex art. 132 disp. att. c.p.p., la prescrizione (avuto riguardo al termine massimo) maturi oltre i 24 mesi successivi. Se il reato si prescrive nel termine di 24 mesi dalla presumibile data della prima udienza dibattimentale, il G.U.P. potrà rinviare il procedimento avanti a sé per la declaratoria della prescrizione con sentenza di non luogo a procedere.

In caso di richiesta di rito abbreviato (in udienza preliminare post decreto di giudizio immediato o in sede di opposizione a decreto penale) in procedimenti relativi a reati non prioritari e in assenza di parte civile costituita, il giudice ammetterà il rito richiesto e deciderà il processo se la prescrizione (avuto riguardo al termine massimo) maturi oltre i 24 mesi successivi. Se il reato si prescrive nei 24 mesi

successivi, il G.I.P./G.U.P. potrà rinviare il procedimento per la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Il G.I.P., nei procedimenti per reati non prioritari, potrà non esitare la richiesta di decreto penale (già pendente alla data di entrata in vigore del presente protocollo e a prescindere dalla data in cui sia pervenuta) se la prescrizione (avuto riguardo al termine ordinario) maturi nei 12 mesi successivi al momento in cui il G.I.P. abbia esaminato la richiesta. Il G.I.P., a prescrizione maturata, pronuncerà sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p.

Il G.I.P. emetterà il decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna se, rispetto alla data dell'udienza dibattimentale che presumibilmente sarà indicata dal sistema Giada ex art. 132 disp. att. c.p.p., la prescrizione maturi oltre i 24 mesi successivi. Se la prescrizione (avuto riguardo al termine ordinario) maturi prima dei 24 mesi, il G.I.P. potrà non emettere il decreto di citazione a giudizio immediato, e quindi trattenere il fascicolo presso il proprio ufficio, in attesa del maturare della prescrizione, che verrà dichiarata con sentenza ex art. 129 c.p.p.

Sono sempre celebrati i processi per i quali è richiesto un rito alternativo che definisce il giudizio con sentenza inappellabile (patteggiamento, oblazione, sospensione del processo con messa alla prova).

3. I procedimenti relativi a reati a citazione diretta destinati alla trattazione dibattimentale.

3.1. Procedimenti per i quali il PM non ha ancora chiesto la data dell'udienza.

Il P.M. potrà astenersi dal chiedere la data di fissazione dell'udienza se verificherà che il termine massimo di prescrizione matura entro 24 mesi. Il P.M. in tal caso potrà chiedere al G.I.P. l'archiviazione c.d. processuale, posto che non sussistono i presupposti per un utile esercizio dell'azione penale.

Il P.M. procederà a formulare richiesta di trattazione urgente per quei procedimenti prioritari in relazione ai quali la prima udienza, sulla scorta di una sua fissazione automatica tramite il sistema informatico Giada, verrebbe ad essere troppo dilazionata nel tempo.

3.2. Procedimenti per i quali il PM ha già chiesto la fissazione dell'udienza.

Nel caso in cui il P.M. abbia già chiesto tramite il sistema informatico Giada la fissazione della data di udienza, computerà, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, il termine massimo di prescrizione. Il P.M. potrà astenersi dall'emettere il decreto di citazione a giudizio, e annullare / revocare la richiesta di tale data,

allorquando il termine massimo di prescrizione maturi entro 24 mesi dalla data della prima udienza individuata dal sistema informatico Giada. Ove la data di udienza indicata non consenta un utile esercizio dell'azione penale, il P.M. potrà chiedere al G.I.P. l'archiviazione c.d. processuale.

3.3. Procedimenti per i quali il PM ha emesso il decreto di citazione a giudizio.


In occasione della prima udienza dibattimentale il Giudice verificherà la data di maturazione del termine massimo di prescrizione, e, allorquando il procedimento non risulti di immediata definizione (per richiesta di applicazione pena con consenso del PM, per richiesta di ammissione alla messa alla prova, per istanza di oblazione, per rinuncia all'opposizione a decreto penale, per remissione di querela, per intervenuta estinzione del reato, per abolitio criminis, etc.), e il termine massimo di prescrizione del reato per cui è processo maturi entro i 24 mesi successivi, valuterà, *sentite preventivamente le parti*, la possibilità di rinviare il procedimento ad udienza successiva a tale termine.

Il Tribunale e la Procura della Repubblica monitorano l'attuazione del presente protocollo per eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Treviso, 13 giugno 2022

Il Presidente del Tribunale

Antonello Fabbro



Il Procuratore della Repubblica

Marco Martani

